



COMUNE DI COLDRERIO

Confederazione Svizzera – Cantone Ticino
Via P.F. Mola 17 – Tel. 091 646 15 84 – Fax 091 646 81 03
e-mail: cancelleria@coldrerio.ch www.coldrerio.ch

Coldrerio, 18 novembre 1998 – Ris. Mun. no. 3391

ORDINANZA MUNICIPALE IN MATERIA DI DISPOSIZIONI IN CASO DI NEVICATE O GELO

il **Municipio di Coldrerio**,

richiamato l'art. 107 LOC, l'art. 50 e l'art. 93 del Regolamento comunale e tutti gli altri disposti di legge applicabili, emana la seguente ordinanza intesa a disciplinare il traffico sulle strade comunali in caso di nevicate o gelo.

ordina:

1. Lo sgombero della neve dai marciapiedi o di eventuali accumuli di neve provocati dal passaggio della cala neve davanti agli accessi delle proprietà private, dev'essere eseguito a cura dei proprietari.
2. E' vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.
3. Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada o nei posteggi pubblici. **Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.**
4. I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline verso le strade e piazze pubbliche, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via. **I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di neve e di ghiaccio, dai tetti e pensiline dei loro stabili.**
5. Divieto di provocare la fuoriuscita di acqua sulle strade, marciapiedi, scalini, ecc., in genere durante la stagione invernale ed in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo.
6. Le cinte, i cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario ogni responsabilità per eventuali danni viene declinata.
7. Ogni violazione delle citate ordinanze sarà perseguita a norma della legislazione comunale e cantonale in materia.



La presente ordinanza entra in vigore dopo il termine di pubblicazione.

Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 21 novembre 2002 al 5 dicembre 2002
E' data facoltà di ricorso al Consiglio di stato entro i termini di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO

Il Sindaco:

Corrado Solcà

Il Segretario:

Pierantonio Bianchi